

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 52 DEL 21/03/2016

Oggetto: *Erogazione fondi per interventi di ricostruzione privata Comuni "fuori cratere" ex Delibera CIPE 22/2015 del 20/02/2015 (GU 140 del 19/06/2015) - Comune di Villa Celiera(PE)*

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;


Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province,





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3778, 3779, 3790, 3820 e 3832 del 2009 e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che *“Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, l'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere”*;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 12/06/2013, convocata con nota DISET prot. 0001697 P-4.24 del 10/06/2013, presso L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere tra i rappresentanti dei comuni fuori cratere per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del D.L. n. 43 del 26 aprile 2013;


Tenuto conto che in sede della suddetta riunione i sindaci dei comuni fuori cratere ed i coordinatori tecnici hanno stabilito di destinare interamente le risorse di cassa per il 2013 ammontanti ad € 30.000.000,00 alla ricostruzione privata e di rimandare ad un successivo incontro fissato per il giorno 21 giugno 2013 l'ufficializzazione della chiave di ripartizione delle somme disponibili e del reale fabbisogno dei comuni fuori cratere;

Considerato che in sede di riunione tenutasi in data 21/06/2013 presso L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere tra i rappresentanti dei comuni fuori cratere si è convenuto sulla ripartizione dei fondi derivanti dalla Delibera CIPE n. 135/2012 in base ai dati forniti e raccolti da tutti i tecnici coordinatori relativamente ai provvedimenti emessi entro il 31/03/2013 che riguardano lavori per un importo di € 82.722.010,15 e che sono stati autocertificati;

Considerato che, in occasione della suddetta riunione, i rappresentanti tecnici dei comuni fuori cratere hanno definito una ripartizione dei 30.000.000,00 € trasferiti a valere sul cap/pg (MiSE) 8359/4 per la realizzazione degli interventi di edilizia privata e pubblica in maniera proporzionale rispetto ai singoli fabbisogni richiesti da ciascun comune per l'edilizia privata, ammontanti complessivamente ad € 82.722.010,15;

Tenuto conto che con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 135 del 21/12/2012, art. 1, comma 4, sono assegnati 55 milioni di Euro per gli interventi di riparazione/ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei Comuni della Regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico;






Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere


Considerato che l'art 1.3 della Delibera CIPE 23 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto: " Sisma Regione Abruzzo: assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati e per spese obbligatorie di assistenza alla popolazione (decreto-legge n. 43/2013 e legge di stabilità n. 147/2013), recita: *Assegnazione a favore dei Comuni fuori del cratere sismico: a) assegnazione di 13.148.327,82 euro a valere sull'annualità 2014 delle risorse stanziare dalla legge n. 147/2013, b) assegnazione di 13.148.327,82 euro a valere sull'annualità 2015 delle risorse stanziare dalla legge n. 147/2013, assegnazione di cui viene autorizzato l'impegno sin dal corrente anno 2014 c) assegnazione definitiva di 5.620.200,00 euro a valere sull'annualità 2016 delle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013, assegnazione di cui viene autorizzato l'impegno sin dal corrente anno 2014.*"

Considerato che l'art 4 della Delibera CIPE 23 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto " Sisma Regione Abruzzo: assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati e per spese obbligatorie di assistenza alla popolazione (decreto-legge n. 43/2013 e legge di stabilità n. 147/2013), recita: "Erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione degli immobili privati nel cratere abruzzese. I comuni assegnatari delle risorse per la concessione di contributi a privati - finalizzati alla ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta - possono utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte con la presente delibera e con le precedenti delibere n. 43/2012, n. 135/2012, n. 50/2013 e n. 1/2014, per erogazioni di contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento. Resta fermo che, nel rispetto dell'art. 7 -bis del richiamato decreto-legge n. 43/2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite delle risorse trasferite per ciascun anno di competenza."

Premesso che con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n°22 del 20/02/2015 pubblicata in G.U. n° 140 del 19/06/2015 sono stati assegnati in favore dei Comuni "fuori cratere" € 131.745.863,90 per interventi di ricostruzione privata, di cui € 40.000.000,00 a valere sulle risorse stanziare dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014, in termini di sola competenza, per l'annualità 2014, euro 91.745.863,90 a valere sull'annualità 2016 delle risorse stanziare dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), tabella E, assegnazione che i Comuni fuori cratere sono autorizzati ad impegnare sin dal corrente anno 2015;

Atteso che secondo quanto disposto all'art. 2 della delibera CIPE 22/2015 al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri 56 Comuni del cratere e ai Comuni fuori cratere per le esigenze di ricostruzione privata, le risorse di cui ai punti 1.2 e 1.3 della delibera CIPE 22/2015 - pari rispettivamente a euro 192.192.157,03 e euro 131.745.863,90 - sono ripartite, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, tra i singoli Comuni dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite. L'applicazione di tale criterio di ripartizione viene estesa anche alle risorse già assegnate agli altri 56 Comuni del cratere e ai Comuni fuori cratere, per le annualità a partire dal 2015, con precedenti delibere di questo Comitato numeri 135/2012, 50/2013, 1/2014 e 23/2014;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il Verbale della riunione del 08/08/2014 con la rappresentanza dei Comuni FC nell'ambito della quale si è concertato circa la ripartizione dei fondi CIPE 135/2015, CIPE 50/2013 e CIPE 23/2014;

Considerato l'esito della riunione del 19/01/2015 nell'ambito della quale si è concordato circa la puntuale suddivisione delle risorse relative alla CIPE 135/2015, CIPE 50/2013 e CIPE 23/2014;

Viste le Determine USRC di erogazione fondi: n. 98/2013 che, per il Comune di Villa Celiera, trasferisce € 49.921,93 a valere sulla Delibera CIPE 43/2012 (*Decreto Diset prot.2319/12*), n. 278/2014 che, per il Comune di Comune di Villa Celiera, trasferisce € 21.910,73 a valere sulla Delibera CIPE 135/2013 – 2014 e € 23.233,64 a valere sulla Delibera CIPE 50/2013 – 2014;

Precisato che con nota USRC 3238 del 23/06/2015 "fondi per ricostruzione privata - pubblicazione delibera CIPE 22/2015 in gazzetta ufficiale n°140 del 19/06/2015" sono stati richiesti documenti giustificativi ai comuni al fine di assegnare loro nuovi fondi;

Considerato che con Determina USRC n. 520 del 25/08/2015 sono stati assegnati al Comune di Villa Celiera € 180.366,82 a valere sulla CIPE 22/2015 annualità 2014 e € 420.855,90 a valere sulla CIPE 22/2015 annualità 2016;

Vista la nota USRC del 22/10/2015 prot. 5472 in cui si rendeva noto ai Comuni Fuori Cratere la procedura per l'erogazione dei fondi assegnati;

Vista la nota del 13/11/2015 prot. 2579 acquisita con prot. 6120 del 24/11/2015 con la quale il Comune di Villa Celiera ha trasmesso Istanza di trasferimento risorse assegnate corredata dalla documentazione richiesta.

Considerato che la somma massima trasferibile al Comune di Villa Celiera è di € 601.222,02 come da assegnazione sulla Delibera Cipe 22/2015 annualità 2014-2016;

Considerato che il Comune di Villa Celiera ha certificato una giacenza di cassa pari ad € 0,00;


Considerato che la giacenza di cassa risultante da quanto monitorato dal Portale Aveianet è di - € 9.725,44, poiché il Comune ha erogato fondi oltre la disponibilità di cassa;

Considerato che la somma minima di giacenza di cassa per il Comune di Villa Celiera, secondo quanto riportato nel portale Aveianet, risulta di € 60.122,27 – calcolata nella percentuale del 10% sulla differenza tra i contributi concessi ed i trasferimenti già ricevuti entro l'anno 2016- risulta maggiore rispetto alla giacenza di cassa accertata;

Considerato che la soglia massima trasferibile per il Comune di Villa Celiera, secondo quanto riportato nel portale Aveianet, pari ad € 190.092,26 - calcolata come percentuale del 30% sulla differenza tra i contributi concessi ed i trasferimenti già ricevuti entro l'anno 2016 – risulta inferiore alla somma massima trasferibile al Comune di Villa Celiera di € 601.222,02, come da assegnazione sulla Delibera Cipe 22/2015 annualità 2014-2016;

Riscontrato che all'esito dell'istruttoria conclusasi il 10/02/2016 e sulla base dei dati del monitoraggio e della documentazione fornita, si ritiene opportuno procedere al trasferimento di cassa





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

in favore del Comune di Villa Celiera di complessivi € **190.092,26** di cui € 180.366,82 a valere sulla Cipe 22/2015 annualità 2014 e € 9.725,44 a valere sulla Cipe 22/2015 annualità 2016;

Tutto ciò visto, considerato e rilevato,

DETERMINA

Art. 1 (Erogazione fondi)

Precisato che la narrativa in premessa si intende riportata nel presente dispositivo di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di permettere all'ente proponente, nello specifico il Comune di Villa Celiera, di procedere alla liquidazione dei contributi concessi, si dispone l'erogazione di risorse per un totale di € **190.092,26** (diconsi euro centonovantamilanovantadue/26), di cui € 180.366,82 a valere sulla Cipe 22/2015 annualità 2014 e € 9.725,44 a valere sulla Cipe 22/2015 annualità 2016;

Art. 2 (Prescrizioni)

Si prescrive il controllo ed il riallineamento delle giacenze di cassa entro la successiva richiesta di accredito.


Art. 3 (Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, di cui all'articolo 1, si provvederà a valere sulla disponibilità di euro 131.745.863,90 relativa agli interventi di edilizia privata (codice di finalizzazione dei fondi CIPE22art2c3).

Art. 4 (Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il comune beneficiario dei trasferimenti di cui al presente dispositivo, è tenuto a trasmettere tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 5 (Trasparenza e Privacy)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio dello Scrivente Ufficio.

Al fine della piena rispondenza ai dettami della Privacy, lo Scrivente Ufficio opera in piena ottemperanza all'art. 4 del Codice della Privacy D. Lgs. 196 del 30/06/2003, agli artt. 33-36 concernenti l'adozione delle necessarie misure di sicurezza ed all'allegato B del Codice summenzionato nonchè rifacendosi agli artt. 2 e 3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014*) Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014, letto in combinato con gli artt. 1, 2 e 3 e 4 del succitato d. lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Fossa (AQ), li 21/03/2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CIPE22art2G3	52	21/03/2016	153	21/03/2016	COMUNE DI VILLA CELIERA	EROGAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI " FUORI CRATERE" EX DELIBERA CIPE 22/2015 DEL 20/02/2015 (GU 140 DEL 19/06/2015) - COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)	€ 190.092,26
						Totale	€ 190.092,26

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE
 U.S.R.C.
 L. 134
 7 Agosto 2012
 UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE